

5. Casella 7 del modulo

E' **obbligatorio** indicare il **Sortcode** per le banche con sede in **Austria e Gran Bretagna**. Inoltre, esso può essere indicato per le banche con sede in Irlanda, Canada, Sudafrica e Svizzera.

Il **BIC** – **Bank Identifier Code** – è un codice identificativo bancario internazionale composto da 8 o 11 cifre. Nel caso di **pagamenti internazionali** potrebbero in futuro **essere addebitate delle spese alla S.V.**, qualora la banca – per mancanza del codice – avesse difficoltà di tipo amministrativo nell'inoltrare i pagamenti. Il codice **BIC** può essere richiesto alla banca. Indicando il codice **BIC** non è necessario indicare la denominazione e la sede della banca.

6. Casella 8 del modulo

La domanda di rimborso deve essere accompagnata dagli **originali** delle fatture e dei documenti d'importazione. Nelle fatture l'imposta sulla cifra d'affari deve figurare **separatamente**. Se l'importo fatturato **non supera i 150 Euro**, è sufficiente indicare l'aliquota.

Soggetti passivi **non residenti nel territorio comunitario non hanno diritto** al rimborso delle imposte all'origine in relazione all'acquisto di **carburante**.

7. Casella 9a del modulo

Sono sufficienti dichiarazioni a carattere globale (ad es. visita presso la ditta X, trasporti internazionali di merci nel mese di luglio 2006, partecipazione a fiere campionarie ed esposizioni). Se lo spazio nella casella 9a del modulo non fosse sufficiente, le dichiarazioni necessarie devono essere fornite in un allegato unito alla domanda.

Le imposte all'origine non aventi relazione alcuna con l'attività del richiedente in qualità di soggetto passivo (ad es. spese private) non sono rimborsabili.

8. Casella 9b del modulo

Contrassegnare con una croce il caso appropriato.

Caso 1

Il soggetto passivo non ha effettuato nella Repubblica federale di Germania forniture o prestazioni di servizio e neppure acquisti intracomunitari:

Ciò si applica in particolar modo ad **espositori**, visitatori di fiere campionarie e di imprese, ai quali è stata fatturata l'imposta per le prestazioni di servizi di cui hanno beneficiato; ciò si applica anche ai soggetti passivi che effettuano dietro compenso forniture internazionali dal territorio di un Paese terzo verso la Repubblica federale di Germania, sulle quali non è stata prelevata l'imposta. Quali Paesi terzi vengono considerati gli Stati non appartenenti all'Unione europea.

Caso 2

Il soggetto passivo ha effettuato solamente talune prestazioni di trasporto e prestazioni di servizi accessorie nella Repubblica federale di Germania.

Ciò si applica ai **trasporti** di beni oltre frontiera ed ai trasporti internazionali di merci per via ferroviaria dal territorio di un Paese terzo (art. 4, n. 3, comma 1, lettera a) UStG) come pure alle prestazioni accessorie a tali trasporti ai sensi dell'art. 4, n. 3, comma 1, lettera c) UStG.

Caso 3

Il soggetto passivo ha effettuato nella Repubblica federale di Germania solamente operazioni per le quali l'imposta è a carico del beneficiario (art. 13b UStG) o che sono state assoggettate alla tassazione individuale delle prestazioni di trasporto (v. anche le note esplicative al n. 1):

I beneficiari di prestazioni, tenuti al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 13b UStG, devono essere indicati con l'indirizzo completo.

Il regime di rimborso dell'imposta all'origine non prevede il rimborso dell'imposta sulla cifra d'affari che stia in rapporto con operazioni diverse da quelle precedentemente citate, effettuate dal soggetto passivo nella Repubblica federale di Germania.

Esempio:

Nel periodo luglio – settembre 2006, oggetto della domanda di rimborso, è stata fatturata al soggetto passivo l'imposta sulla cifra d'affari per l'acquisto di beni e per altre prestazioni da lui ricevute. L'imposta sulla cifra d'affari fatturata (imposta all'origine) è in rapporto con una **fornitura** che sarà effettuata dal soggetto passivo nel novembre 2006. Il rimborso di tale imposta **non** può quindi essere effettuato nel quadro del regime di rimborso dell'imposta all'origine.

Il soggetto passivo ha tuttavia la facoltà, in conformità al regime di imposizione generale (art. 16 e art. 18, comma da 1 a 4 UStG), di detrarre l'imposta sulla cifra d'affari dall'imposta che dovrà versare.

Inoltre **non** è previsto il rimborso delle imposte all'origine che stiano in rapporto con operazioni effettuate all'estero, le quali – se effettuate nella Repubblica federale di Germania - non darebbero diritto alla detrazione dell'imposta all'origine (art. 15, comma 2, par. 1, n. 2 UStG).

Esempio:

Un medico francese partecipa ad un congresso di medicina che ha luogo nella Repubblica federale di Germania. Poiché prestazioni mediche sono **esenti da imposizione** e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta all'origine, **non** può aver luogo il rimborso dell'imposta all'origine.

Non ammessa al rimborso è inoltre l'imposta sulla cifra d'affari fatturata ad un organizzatore di viaggi per **prestazioni preliminari** relative ai viaggi (Art. 25, comma 4 UStG).

9.

La domanda di rimborso **deve essere firmata di propria mano** dal soggetto passivo.

Il soggetto passivo ha facoltà di cedere il diritto al rimborso. La **cessione** è tuttavia considerata valida solamente se è stata dichiarata sul modulo regolamentare, previsto per tale caso, all'autorità fiscale competente dopo che sia sorto il diritto al rimborso. La dichiarazione di cessione deve essere firmata dal soggetto passivo e dal beneficiario della cessione.

L'acquisto a titolo professionale di diritti al rimborso ai fini di riscossione del rimborso o di altra utilizzazione per proprio conto è permesso ai soli istituti di credito a condizione che essi acquistino il diritto al rimborso in garanzia di un credito.

Dopo la verifica e l'annullamento dei documenti originali tramite apposizione del proprio timbro, l'autorità fiscale competente rinvia i documenti originali al soggetto passivo.

L'autorità fiscale competente provvede ad **informare** il soggetto passivo **per iscritto** sul risultato della verifica, eventualmente comunicandogli tramite avviso di imposizione i motivi per il rifiuto della domanda di rimborso o per la rettifica dell'importo rimborsabile.